



Comitato regionale per le comunicazioni

DELIBERAZIONE N. 11/2011

Definizione della controversia

WONDERFUL xxxxxxxx contro TELECOM ITALIA xxx

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

nella seduta del 20 giugno 2011

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 “Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale” e il successivo regolamento di organizzazione attuativo della stessa;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 “Prime norme sul procedimento amministrativo”;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle Telecomunicazioni e radiotelevisivo” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. a), n. 14 e il comma 13 dello stesso art. 1;

VISTO l’art. 84 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTE la legge regione dell’Umbria 11 gennaio 2000 n.3 recante “norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni” e la Deliberazione del Consiglio regionale 25 settembre 2000 n.18 recante “regolamento per il funzionamento e l’organizzazione e codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni”;

VISTA la Delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS e successive modificazioni e integrazioni recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”(di seguito Regolamento);

VISTO l’Accordo quadro sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome ;

VISTA la convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’articolo 3 dell’Accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, sottoscritta il 16 dicembre 2009;

VISTA la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP “Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di



Comitato regionale per le comunicazioni

telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della L. 31 luglio 1997, n. 249”;

VISTA la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.417/06/CCONS recante “mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nelle rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere”;

VISTA l'istanza e la documentazione alla medesima allegata pervenuta il 10 novembre 2010 (prot. n.5871), con la quale la società Wonderful xxxxxx , corrente in xxxxxxxx , ha chiesto l'intervento del Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria (di seguito CORECOM) per la definizione della controversia in essere con l'operatore Telecom Italia xxxx.;

VISTA la nota datata 12 novembre 2010 (prot.n.5901) con la quale il Responsabile del procedimento, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento istruttorio finalizzato alla definizione delle deferite controversie, invitando le parti stesse a presentarsi all'udienza del 17 dicembre 2010 per la discussione della controversia medesima;

VISTA la memoria difensiva dell'utente pervenuta il 26 novembre 2010 -prot.n.6201- ed i documenti alla medesima allegati;

VISTA la memoria difensiva dell'operatore pervenuta il 01 dicembre 2010 -prot.n.6278- ed i documenti alla medesima allegati;

VISTA la nota datata 03 dicembre 2010 (prot.n.6302) con la quale il Responsabile del procedimento ha richiesto alle parti elementi conoscitivi ai fini della convocazione dell'audizione di soggetto terzo informato dei fatti;

VISTA la memoria difensiva dell'utente pervenuta il 07 dicembre 2010 -prot.n.6362- ed i documenti alla medesima allegati;

PRESO ATTO di quanto dichiarato dalle parti e dal signor xxxxxxxx, in qualità di terzo informato dei fatti, all'udienza di discussione del 17 dicembre 2010;

VISTO il provvedimento istruttorio datato 26 gennaio 2011 con il quale il responsabile del procedimento ha rigettato la richiesta di nomina di un consulente tecnico avanzata dalla parte istante;

VISTA la nota difensiva dell'utente pervenuta il 11 marzo 2011 -prot.n.1326-;

VISTI gli atti ed i documenti inerenti la fase conciliativa, conclusasi con verbale di mancata conciliazione redatto in data 29 settembre 2010;

VISTE la relazione del responsabile del procedimento del 07 giugno 2011 e la proposta del Dirigente del 17 giugno 2011 ;

CONSIDERATO quanto segue:



Comitato regionale per le comunicazioni

1. OGGETTO DELLA CONTROVERSIA

La società istante Wonderful nei propri scritti difensivi (istanza introduttiva, memorie difensive e deduzioni udienza 17/12/2010), in sintesi, lamenta quanto segue:

- a)-Telecom ha progettato e realizzato, presso la gli uffici della società istante, l'impianto "Rete Dati Hyperway MPLS e Soluzione Voip" senza un sistema di protezione Firewall;
- b)-tale carenza ha comportato la violazione del sistema da parte di terzi i quali hanno sottratto traffico telefonico erogato, in regime di CPS, dall'operatore Ultracomm;
- c)-ciò ha comportato un danno per l'utente pari ai maggiori addebiti fatturati da Ultracomm e pari a complessivi euro 10.200.

In forza di tale rappresentazione l'utente chiede nei confronti di Telecom Italia il rimborso della somma di euro 10.200 ed il riconoscimento di un indennizzo pari ad euro 1.200.

L'operatore Telecom Italia, in sintesi, nei propri scritti difensivi (memoria e deduzioni udienza 17/12/2010) rappresenta quanto segue:

- a)-il contratto sottoscritto con l'utente in data 23 maggio 2005 non prevedeva la fornitura del Firewall;
- b)-l'utente non ha mai contestato inadempimenti;
- c)-gli addebiti inerenti il traffico telefonico che l'utente asserisce essergli stato sottratto da terzi non sono stati effettuati dalla Telecom ma dall'operatore telefonico che ha fornito il servizio di fonia;
- d)-le richieste economiche dell'utente sono infondate perché prive di elementi probatori.


2. RISULTANZE ISTRUTTORIE E VALUTAZIONI IN ORDINE AL CASO IN ESAME

E' pacifico tra le parti che il servizio di fonia, relativo alle utenze xxxxxxxx – xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx -xxxxxxx intestate alla società istante, è fornito in regime di CPS (Carrier Preselection) e che, quindi, gli addebiti inerenti il lamentato furto di traffico telefonico non sono stati fatturati all'utente dall'operatore Telecom Italia, ma dall'operatore Ultracomm, prelezionato su base permanente dal cliente.

L'utente asserisce di avere pagato tutto quanto fatturatogli dall'operatore Ultracomm, di cui ha prodotto una sola fattura risalente al 01 giugno 2010 e dell'importo complessivo di euro 5.251,61 , ma non ha fornito la prova dei versamenti asseritamente eseguiti.

Inoltre, l'utente non ha individuato, né tanto meno provato, i disagi subiti ed in forza dei quali richiede un indennizzo di complessivi euro 1.200.

Ai sensi degli articoli 23, 28 e 29 della delibera Agcom n.417/06/CONS l'operatore prelezionato, nella specie Ultracomm, provvede alla fatturazione ed è responsabile del traffico generato dal rapporto contrattuale con l'utente; la Telecom Italia , in qualità di operatore di accesso, è responsabile solo del traffico di propria competenza, nella specie assente.



Comitato regionale per le comunicazioni

In tale quadro fattuale e normativo è evidente che quanto sostenuto dalla società istante in ordine alle responsabilità di Telecom Italia è completamente infondato.

L'utente avrebbe dovuto disconoscere il traffico che asserisce di non avere effettuato all'operatore preselezionato il quale, per effetto di detta contestazione, avrebbe dovuto dare prova dell'addebitabilità all'utente del traffico in questione, in quanto la fattura commerciale una volta contestata perde qualsiasi efficacia probatoria (trattandosi di documento a formazione unilaterale che si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo come affermato da Cassazione Civile sez.III , 28 giugno 2010 n.15383).

Di conseguenza le domande proposte dall'utente nei confronti di Telecom Italia vanno rigettate.

Nulla va disposto in ordine alle spese di procedura.

UDITA la relazione del Consigliere Giuseppe Bolognini;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

di rigettare le domande formulate dalla società Wonderful xxxxxxxx, corrente in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla comunicazione dello stesso, da effettuarsi a cura dell'Ufficio.

Perugia, 20 giugno 2011

IL PRESIDENTE

(Dott. Mario Capanna)

IL CONSIGLIERE RELATORE

(Dott. Giuseppe Bolognini)

per attestazione di conformità a quanto deliberato

Il Dirigente (Dott.ssa Simonetta Silvestri)